

Non passa settimana senza una sentenza, o un provvedimento, che riguardi le nostre competenze professionali. Il tema è divenuto quanto mai di pressante attualità perché i provvedimenti o le sentenze hanno una sola costante: la discontinuità.

Assistiamo ad un ininterrotto alternarsi di disposizioni contrastanti: dalle amministrazioni comunali che riconoscono le nostre competenze nell'ambito della progettazione civile, alle sentenze del Giudice amministrativo che disconoscono la competenza delle amministrazioni comunali ad esprimersi su tali argomenti.

Da ultima, almeno nella nostra Provincia, l'iniziativa di un solerte architetto dirigente dell'area tecnica, consigliere del proprio Ordine e rappresentante sindacale di categoria, che di propria iniziativa ha inteso sospendere l'efficacia di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività avente ad oggetto la sostituzione di una copertura con struttura lignea relativa ad un fabbricato in muratura di modeste dimensioni. Nell'intervento l'uso del conglomerato di calcestruzzo armato è previsto solo ed esclusivamente per la realizzazione del cordolo di coronamento che ha la sola funzione di ripartire i carichi sulla sottostante muratura. Alla base delle motivazioni del provvedimento comunale sono indicate le sentenze n. 3006 del 2006 e n. 883 del 2015, entrambe del Consiglio di Stato. La prima riguarda la prestazione di un geometra relativamente ad un progetto di demolizione e ricostruzione di una struttura ricettiva, mentre la seconda sancisce il principio che le amministrazioni locali non hanno potere regolamentare in materia di competenze professionali essendo la materia riservata in via esclusiva al potere legislativo dello Stato.

Naturalmente, avverso il provvedimento dell'amministrazione comunale è stato proposto ricorso al TAR dal Consiglio del Collegio dei Geometri, legittimato ad agire in giudizio a difesa dell'interesse collettivo della stessa categoria tutte le volte in cui un atto lesivo sia stato emesso in violazione di norme poste a tutela della professione.

In questa babele, in cui è sempre più arduo fare il punto della situazione tra sentenze emesse dal Giudice Penale, Civile e Amministrativo, l'imperativo è decidere. La discrezionalità volutamente insita all'art. 16, lettera "m", del R.D. 274 del 1929, oggi non è più tollerabile. La mancanza di un limite facilmente identificabile nelle competenze del geometra, volutamente omissa nel 1929 per tenere conto dell'evoluzione della scienza e delle tecniche delle costruzioni, oggi è diventata un vero ostacolo per la categoria che si trova quotidianamente ad operare senza avere la certezza del diritto.

Uno stato delle cose che determina per il professionista geometra un insopportabile clima di incertezza, che si riverbera sulle amministrazioni comunali, che rilasciano titoli edilizi sulla base dei progetti sottoscritti dai geometri, e sugli stessi committenti.

Sull'argomento il Consiglio Nazionale dei Geometri ha annunciato l'apertura di un tavolo di confronto con le altre categorie interessate, per giungere ad una intesa che sarà alla base di una proposta di Legge per fare finalmente chiarezza sulle competenze, dopo oltre ottanta anni di incertezze particolarmente acute dalla riduzione del lavoro e dall'aumento spropositato dei professionisti sul mercato. Ma questo è un altro argomento.